COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XLII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 585

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazione all'articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2526) . 586

PRESIDENTE 586, 587, 589

BISANTIS 587, 588

BOSISIO, *Relatore* 586

BREGANZE 588

CACCIATORE 587, 588

SFORZA 588

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Modificazione al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente l'istituzione ed il funzionamento del tribunale per i minorenni (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2529) 589

PRESIDENTE 589

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Introduzione di registratori magnetici nel processo penale (2465) 589

PRESIDENTE 589, 590, 592, 593

AMATUCCI 593

PAG.

BREGANZE 590

FORTUNA, *Relatore* 589, 590, 591

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 593

PENNACCHINI 591

SPAGNOLI 590, 592

SFORZA 591

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Modificazioni agli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441 (2467) 593

PRESIDENTE 593

La seduta comincia alle 10.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Martini Maria Eletta e Migliori.

Discussione del disegno di legge: Modificazione all'articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza alla autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità », approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Bosisio, ha facoltà di svolgere la relazione.

BOSISIO, *Relatore*. Il provvedimento sottoposto oggi al nostro esame in realtà non è che una modifica alla legge 3 aprile 1926, n. 686, che trasferiva all'autorità giudiziaria la competenza già attribuita al prefetto di disporre il pagamento dell'indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità secondo quanto statuito dall'articolo 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Se si trattasse di modificare una legge strutturalmente ed organicamente ben fatta, come la legge 25 giugno 1865, n. 2359, ancor oggi in vigore - efficiente da oltre un secolo e tuttora positiva - sarei molto perplesso, ma nel caso in esame trattasi di una modifica (ad una modifica) per aggiornare all'effettivo valore intrinseco della moneta quello degli immobili espropriati ai fini della competenza di valore.

L'articolo 55, della legge del 1865 testualmente disponeva che: « ...il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto ».

A sua volta la legge 3 aprile 1926, n. 686, trasferiva la competenza ad ordinare lo svincolo delle indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, attribuita al prefetto, al pretore ed al tribunale competente per valore. Infatti, al terzo comma dell'articolo 1 è stabilito che, quando il valore della indennità di espropriazione depositata non superi le 2.500 lire e l'intestatario fornisca idonea malleveria, viene accordata al pretore la facoltà di decretare lo svincolo, ancorché non siano prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato. Il predetto limite di lire 2.500 è stato successivamente aumentato a lire 50.000 con legge 21 agosto 1949, n. 609.

La II Commissione permanente giustizia del Senato, nella seduta del 7 luglio 1965, in sede deliberante, su relazione del suo Presidente, senatore Schietroma, approvava il disegno di legge stabilendo, in relazione al mutato valore della moneta, il nuovo limite di lire 500 mila, ancorché non vi sia corrispondenza tra il limite anzidetto e l'attuale competenza generale per valore del pretore in materia civile. Secondo la *ratio* del disegno di legge il Senato, scostandosi dalla vigente competenza per valore del pretore, ha ritenuto di fissare un limite più aderente all'odierno valore della moneta, sì da non frustrare le finalità della norma che tende ad attribuire una più larga facoltà dispositiva al pretore, come giudice più vicino alle parti, per snellire e per rendere più economica la procedura di pagamento delle indennità di esproprio, tanto più che lo svincolo resta sempre subordinato alla prestazione di idonea garanzia.

Invero, il pretore in base alle precedenti leggi sopra richiamate, anche se non erano prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato, poteva accordare lo svincolo quando l'indennizzo fosse inferiore al limite massimo della competenza pretorile per valore.

Il disegno di legge all'esame, intende elevare l'importo sino ad un massimo di lire 500.000, somma notevolmente superiore al limite della attuale competenza per valore del pretore. Si tratterebbe di una competenza funzionale.

Però bisogna tener presente che, in data 28 settembre 1965, il Senato ha approvato un disegno di legge con cui viene elevata la competenza pretorile per valore a lire 750 mila.

Ergo, *quid iuris*? Il relatore si pone un quesito: se il disegno di legge di cui trattasi ha lo scopo sopra ricordato di snellire la procedura per renderla anche più economica, e a tal fine il Senato aveva deliberato di concedere al pretore la facoltà di decretare lo svincolo delle somme depositate per l'indennità di esproprio superando la competenza generica per valore accordatagli, sostituendola con una competenza funzionale, perché, ora, dal legislatore dovrebbe fissarsi la somma di lire 500 mila, inferiore alla competenza generica per valore che la legge, *in itinere*, porterebbe a lire 750 mila?

Sarebbe più opportuno e più aderente alla sistematica della competenza per valore, accordare la facoltà al pretore di disporre lo svincolo sino al limite massimo della propria

competenza. In questo senso, il relatore si permette proporre una modifica, tendente ad aggiornare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, previa eventuale modifica anche della prima parte dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686. L'articolo unico potrebbe pertanto essere così modificato: « Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, il limite di lire 2.500, fissato nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, ed elevato a lire 50 mila con la legge 21 agosto 1949, n. 609, è ulteriormente elevato al limite massimo della competenza per valore del pretore ».

In questa maniera si evita, senza dubbio, di « mortificare » la competenza per valore del pretore.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

BISANTIS. In base all'articolo 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, rientrava nella competenza del prefetto disporre il pagamento dell'indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Ritengo che se dovessimo « tornare un po' indietro » faremmo cosa opportuna, in quanto vi si trovano procedure più celeri, senza cioè, come sovente accade, quel lavoro preparatorio, quella ricerca di documenti che più volte viene richiesta, per ottenere dall'autorità giudiziaria un certo provvedimento.

Basta tener presente che alcuni enti pubblici, quali ad esempio la Cassa depositi e prestiti, alcune volte non pagano se non dopo avere riesaminato la documentazione ed aver sentita l'Avvocatura dello Stato.

Ora, la legge 3 aprile 1926, n. 686, spostò la competenza ad ordinare lo svincolo della indennità al pretore ed al tribunale competente per ragioni di valore e per ragioni territoriali, di modo che, in base a questa legge, la competenza ad ordinare lo svincolo o ad autorizzare il pagamento diretto risulta già stabilita dalle norme comuni che regolano la competenza per territorio e per valore. L'articolo 1, terzo comma, della legge del 1926 stabilisce che, quando il valore dell'indennità di espropriazione depositata non superi le lire 2.500 e l'intestatario fornisca idonea malleveria, il pretore può decretare lo svincolo, ancorché non siano prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato.

Si tratta, in sostanza, di un'agevolazione, consentendo la semplice presentazione di un atto di malleveria, senza dover documentare la libertà e la proprietà dell'immobile espropriato, cosa che comporterebbe ricerche presso la conservatoria dei registri immobiliari, presso l'archivio notarile, ecc. Questa disposizione venne poi modificata con legge 21 agosto 1949, n. 609, che aumentò il predetto limite a lire 50 mila.

Il disegno di legge, oggi sottoposto alla nostra attenzione, vuole ulteriormente adeguare il limite predetto portandolo a 500 mila lire, nel senso cioè che fino a questa somma basta un semplice atto di garanzia.

Per la verità si potrebbe anche andare oltre a questo limite, cioè a lire 750 mila, consentendo al pretore, fino a tale somma, di autorizzare lo svincolo o il pagamento diretto su presentazione di idonea malleveria.

Potremmo, però, seguire il criterio posto nel provvedimento governativo ed accettato dal Senato – anche perché vi sono molte « pratiche » in sospeso che i pretori, in breve tempo, esauriscono – accettando il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che consente il pagamento fino a lire 500 mila su semplice presentazione di un atto di fideiussione.

Oltre le 500 mila lire, in ogni caso, con competenza del pretore o del tribunale, si richiede la prova liberatoria della proprietà.

CACCIATORE. Avevo in animo di presentare un emendamento tendente ad elevare il limite fissato dall'articolo unico. Dichiaro di rinunciarvi accettando la proposta del Relatore.

Non so se il limite di 50 mila lire affidato alla competenza del pretore venne fissato a suo tempo tenendo conto della competenza generale per valore del pretore e, quindi, se oggi questo disegno di legge che porta tale limite a 500 mila lire, tenga conto dell'analogo aumento del limite della competenza generale in materia civile. Rilevo, tuttavia, che il relatore propone di portare il limite di cui alla presente legge a 750 mila lire per adeguarlo alle nuove competenze del pretore in materia civile. Non sarebbe meglio dire allora: « ...è ulteriormente elevato secondo la competenza del pretore » ? In tal modo la legge sarebbe più chiara e si avrebbe un allineamento automatico della competenza pretorile in sede di esproprio con la competenza generale per valore del pretore stesso.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il collega Bisantis di darci lettura dell'articolo da lui citato. In sostanza il legislatore, nel 1926, e ancora nel 1949, per risolvere specifiche situazioni di difficoltà per il reperimento di determinati documenti a comprova della proprietà,

ha stabilito che per piccole somme, al di sotto della generale competenza del pretore, venga effettuato lo svincolo delle indennità anche soltanto in base ad un atto di notorietà.

BISANTIS. L'articolo che stiamo esaminando concerne una modifica al terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, il quale stabilisce, al primo capoverso, che la competenza ad ordinare lo svincolo dell'indennità di esproprio per cause di pubblica utilità, già attribuita al prefetto, è devoluta al tribunale competente per i rapporti di lavoro, avente giurisdizione nel comune dove si trova il soggetto.

Il secondo comma stabilisce che lo svincolo viene disposto, su richiesta della parte interessata, con decreto del pretore o del tribunale riunito in camera di consiglio, senza obbligo di assistenza di avvocato.

Il terzo comma stabilisce che, qualora il valore del deposito non superi le lire 2.500 (successivamente tale limite è stato portato a lire 50.000 con la legge 21 agosto 1949, n. 609) e l'intestatario fornisca idonee malleverie, il pretore può decretare lo svincolo ancorché non siano prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo. Praticamente, quindi, la somma dovuta al proprietario espropriato non superava le 2.500 lire (poi 50 mila) e l'interessato non era tenuto a documentare la libertà del possesso.

CACCIATORE. In questo caso, trattandosi di una competenza funzionale, credo si possa fissare la somma limite senza tener conto della competenza del pretore. Quale era la competenza generale per valore del pretore nel 1926?

BISANTIS. Duemilacinquecento lire.

BREGANZE. In linea di massima confesso di essere favorevole a questo provvedimento perché credo che risponda a criteri di utilità e di alleggerimento per l'incasso delle indennità, molte volte di riscossione difficile e complessa con la procedura ordinaria.

Mi limiterò a due osservazioni: l'una di carattere sistematico, l'altra contingente. E vediamo la prima: è idonea tecnicamente la formulazione presentata dal Governo? Francamente direi che né la rubrica della legge né il testo della norma siano i più eleganti.

A puro titolo di segnalazione e raccomandazione rilevo che si fa costante riferimento a leggi senza avere il coraggio di riportarne, per chiarezza, gli articoli da modificare.

Seconda osservazione. Giacché si è detto che la competenza qui data al pretore di svincolare i fondi, è di carattere funzionale, rilevo che l'aumento del limite stabilito prevede lo svincolo dei pagamenti fino a 500 mila lire solamente perché questo è un ragguaglio che sana provvisoriamente la situazione. Cioè le 2.500 lire del 1926, le 50 mila del 1949 erano un *quid* inferiore al limite effettivo della generale competenza per valore del pretore; ed entro questo *quid* l'indennità poteva essere pagata.

Al momento attuale il pretore deve ancora giudicare in base alla vecchia legge, dato che non è ancora pervenuto dal Senato il disegno di legge sui nuovi limiti della competenza generale per valore del pretore: di conseguenza un aumento immediato, da parte nostra, del limite dello svincolo delle indennità di esproprio porterebbe tale cifra a superare quella relativa all'attuale competenza generale del pretore, con un aggravio di responsabilità.

Pertanto, vorrei fare una proposta: dato che siamo in attesa che il Senato – con provvedimento al suo esame – elevi la competenza generale per valore del pretore, sarebbe necessario attendere di conoscere il nuovo limite di questa competenza per coordinarvi il particolare limite previsto dal disegno di legge in discussione; altrimenti finiremmo per attribuire al pretore, approvando oggi il disegno di legge al nostro esame, una competenza che non è sua.

In questo modo mi pare che, viceversa, si andrebbe oltre i fini della legge.

Poiché il provvedimento sull'aumento della competenza generale per valore verrà presso questo ramo del Parlamento la settimana ventura, propongo di rinviare di qualche giorno l'approvazione finale del provvedimento al nostro esame.

SFORZA. In linea di massima sono d'accordo sul disegno di legge, perché tende ad una procedura più rapida e meno dispendiosa per i casi in cui la somma depositata per l'esproprio per causa di pubblica utilità non sia superiore ad un certo limite.

D'altro canto ritengo acuta e giusta l'osservazione fatta dal deputato Breganze e non avrei niente in contrario a che il seguito dell'esame del disegno di legge fosse rinviato ad altra seduta per discuterlo contestualmente all'altro sull'aumento della competenza per valore del pretore.

Pensò però, riportandomi alle discussioni avute anche nella passata legislatura (ed il collega Breganze certamente ricorderà che la divergenza era semplicemente quella se fermarci, in tale aumento, a 500 mila lire, base accettata da tutti i gruppi, o se invece fosse

opportuno andare oltre tale limite, cioè a 750 mila o un milione), che il limite di valore non possa esser fissato al di sotto di lire 500 mila, specie se si tiene conto dell'attuale valore della moneta.

L'aumento della competenza del pretore, anche per ragioni che incidono sulla rapidità dei giudizi e sullo snellimento, almeno in parte, delle procedure, è un voto tanto della classe forense quanto di quella dei magistrati.

Queste le ragioni per le quali non ho nulla da opporre ad un eventuale rinvio del seguito della discussione e della sua contestuale trattazione con il disegno di legge relativo all'aumento della competenza del pretore.

PRESIDENTE. Ritengo che l'osservazione formulata dal deputato Breganze sia oltremodo giusta.

Bisogna infatti evitare di attribuire al pretore, in sede di esproprio per causa di pubblica utilità, una competenza per valore che egli stesso non ha nell'ambito generale dai limiti attuali. Si tratta di attendere un otto, dieci giorni ma non possiamo avere la certezza matematica che entro questo periodo sarà approvato il provvedimento relativo all'aumento della competenza per valore.

Per queste ragioni, se non vi sono osservazioni, sarei favorevole ad un rinvio del seguito della discussione del disegno di legge in esame per trattarlo contestualmente al disegno di legge sui limiti della competenza del pretore.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente l'istituzione ed il funzionamento del tribunale per i minorenni (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente l'istituzione ed il funzionamento del tribunale per i minorenni », approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Poiché è assente il Relatore, onorevole Reggiani, e trattandosi di un provvedimento di notevole interesse, riterrei opportuno il rinvio della discussione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Introduzione di registratori magnetici nel processo penale (2465).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Introduzione di registratori magnetici nel processo penale ».

Il Relatore, onorevole Fortuna, ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTUNA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, che investe elementi molto importanti per quanto riguarda la prova orale del processo penale, si innesta praticamente sulle richieste avanzate da tutti gli operatori nel campo del processo penale.

Il provvedimento, infatti, riguarda l'introduzione di registratori magnetici nel processo penale, il che costituisce una innovazione sostanziale notevolissima. Per la verità dobbiamo riconoscere che il ministro ha, con questo provvedimento, risposto con rapidità alle sollecitazioni degli avvocati e dei magistrati.

Accanto a questo aspetto di innovazione e di progresso nel processo penale, vi è anche (ed è giusto) una « cautela sperimentale » legata al fatto che presto (almeno credo) si discuterà la riforma del processo penale ed i risultati pratici che, intanto, avremo conseguito in questo settore serviranno per valutare l'eventuale allargamento della portata di questa opportuna e necessaria innovazione.

Intanto, per quanto concerne la spesa si rimane nei limiti stabiliti dallo stanziamento annuale di bilancio, come previsto dall'articolo 4, senza gravare il Ministero del tesoro con richieste che potrebbero ritardare l'approvazione del disegno di legge. Penso che, così come è stato congegnato, il disegno di legge sia valido.

Quali sono le caratteristiche essenziali di questo provvedimento? L'uso del registratore magnetico, anche in una prima fase di cauta sperimentazione può riflettere con maggiore evidenza e viva immediatezza l'incrocio e il tono delle domande e delle risposte, nell'interrogatorio dell'imputato o dei testimoni o dei periti.

Caratteristica di questa prima fase è che l'uso del registratore magnetico non è obbli-

gatorio. Può essere stabilito d'ufficio o a richiesta di parte, o anche senza preclusioni, durante lo svolgimento del dibattimento, ed il presidente dispone l'acquisizione delle deposizioni testimoniali. Il cancelliere può essere coadiuvato da tecnici in questo lavoro.

La prima caratteristica di questo sistema è che esso non è obbligatorio; in secondo luogo la sua adozione viene decisa preliminarmente dal presidente su richiesta avanzata, nel termine previsto, dal pubblico ministero o delle parti o anche d'ufficio; ma il sistema di registrazione magnetica può essere adottato anche nel corso del dibattimento, su richiesta delle parti o del pubblico ministero o d'ufficio.

In ogni modo la registrazione magnetica non sostituisce il processo verbale, redatto dal cancelliere, che viene mantenuto in ogni caso anche quando si procede con il registratore magnetico; in caso di confusa incisione o di difetto tecnico o diversità di interpretazione, il testo che fa fede sarà sempre il verbale redatto dal cancelliere. Mi pare che anche questo elemento debba essere valutato.

Non si ritiene, per ora, di introdurre un sistema di questo genere nei giudizi davanti al pretore, data la particolare configurazione del giudizio nel quale non nascono particolari questioni sull'apprezzamento della prova.

L'utilizzazione del registratore è, per ora, soggetta a certe limitazioni, ma non è chi non veda la sua importanza per l'assunzione delle testimonianze a futura memoria nell'istruttoria penale quando i testimoni, a giudizio del giudice istruttore siano talmente impediti da non potersi presentare davanti al tribunale o alla corte; per cui si prevede, come possibile, anche la non presenza del testimone al dibattimento. Tengo tuttavia a precisare che questo sarebbe un caso talmente nuovo di evoluzione da richiedere, naturalmente, adeguate disposizioni successive.

Chiedo alla Commissione di portare il più rapidamente possibile a termine l'esame del disegno di legge in modo da metterci in grado di modificare sollecitamente l'attuale sistema del processo penale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BREGANZE. Vorrei fare una raccomandazione, anzi una richiesta: se cioè, l'adozione del registratore magnetico nei dibattimenti davanti ai giudici collegiali e non anche dinanzi a quelli monocratici, si basi su delle motivazioni specifiche, per esempio di carattere economico. Questo perché anche dinanzi al pretore si verificano difficoltà di percezione; vorrei quindi pregare – laddove non esistessero motivi di carattere economico – di ammettere l'uso del registratore anche in sede pretorile.

Con l'occasione mi permetto ricordare che esiste anche un altro magistrato unico che tratta materia dibattimentale di primo grado, pur non facendo parte della magistratura, ed è il comandante di porto quando agisce nella sua veste di giudice penale.

SPAGNOLI. Devo dire che non sono completamente favorevole al disegno di legge. Infatti, ho alcune perplessità per quanto riguarda il potere del presidente del tribunale e della corte d'appello.

In sostanza, il fatto di rimettere ad una valutazione discrezionale del presidente del collegio la richiesta formulata dal pubblico ministero o dai difensori, a mio avviso, non ha una vera e propria ragion d'essere. Infatti, si tratta di un diritto che il difensore viene ad avere, quello cioè di veder riportate con maggior fedeltà, attraverso l'uso di un sistema di registrazione (che risulta evidentemente più completo di quello posto in essere dall'opera manuale del canceliere) determinate disposizioni testimoniali.

Si tratta, perciò, di un diritto che attiene alla difesa ed all'accusa in un ordinato svolgimento del processo e che si avvicina ad un processo di tipo accusatorio, così come noi ci orientiamo, man mano, ad una concezione del processo che vede i poteri del presidente del collegio modificati in quelli di arbitro della contestazione intervenuta fra le parti.

Pertanto, sono dell'avviso che ogni qual volta il pubblico ministero od un difensore ritenga che la disponibilità delle sue prove debba avere una assunzione più completa, ha senz'altro diritto di giovarsi dell'uso del magnetofono e non saprei trovare una sola ragione plausibile a che tale uso debba essere rimesso ad una valutazione discrezionale del presidente.

FORTUNA, *Relatore*. Penso che non si possa ottenere tutto quanto si vuole !

SPAGNOLI. Non si tratta di volere tutto. Qui il problema non è di « strumenti » ma è un problema di fondo.

Nel momento in cui inseriamo questa giusta modificazione nell'ambito processuale penale, dobbiamo anche avere come prospettiva un tipo di processo diverso ed allora la discrezionalità del presidente viene. a mio avviso, ad urtare contro questa « innovazione ».

Ripeto, il diritto di avere una registrazione delle varie testimonianze con determinate garanzie, è un diritto che spetta alla difesa, perché il testimone è il « suo » testimone.

Resta, evidentemente, anche l'iniziativa di ufficio del presidente che si unisce a quella delle parti, ma è altrettanto logico che non ci debba essere una repulsione discrezionale da parte del presidente del collegio. Ognuno può immaginare che cosa potrebbe accadere in caso contrario. Posizioni di prevenzione da parte del presidente del collegio possono portare ad una reiezione anche frequente e continua di queste istanze, opponendo al diritto della difesa non tanto motivi di merito quanto di celerità e di opportunità.

Queste le ragioni per cui ritengo che, una volta introdotto l'uso del magnetofono come diritto delle parti, senza che in tale campo possa affermarsi una valutazione discrezionale da parte del presidente o del collegio in camera di consiglio, avremo compiuto un passo avanti verso quella diversa ristrutturazione del processo penale alla quale miriamo.

Naturalmente questo obbligo di ammettere la registrazione si avrà la dove le aule e gli uffici siano attrezzati, né la mancanza del registratore potrà essere invocata dalle parti per dilazioni o rinvii dal processo.

PENNACCHINI. Ritengo che le osservazioni fatte dal deputato Spagnoli in ordine a quelle che dovrebbero essere le direttive per la futura riforma dei codici abbiano un profondo valore.

Vorrei, però, domandare se l'obbligo del presidente di ordinare le registrazioni magnetofoniche delle deposizioni a richiesta del pubblico ministero o delle parti private imponga la disponibilità di questi apparecchi in ogni dibattimento.

A me sembra che questo non sia il vero spirito del provvedimento, che altro non vuole se non stabilire una « spinta iniziale » al miglioramento dell'attuale situazione in attesa che, successivamente, con una maggiore disponibilità di fondi, tutti gli uffici giudiziari siano dotati di questi apparecchi.

Il collega Spagnoli ha sostenuta la opportunità di rendere obbligatoria la registrazione là dove esiste il magnetofono. Perché creare, così, una disparità di condotta nel processo penale, a seconda che si svolga in uffici provvisti o meno di questi apparecchi ? La necessaria uniformità del giudizio non può essere subordinata al possesso o alla disponibilità o meno di questa attrezzatura.

Mi pare che la urgenza del provvedimento e la soddisfazione che dobbiamo registrare per l'iniziativa del Governo che ha, finalmente, accettato l'introduzione di questo nuovo moderno sistema, non debbano andare a detrimento dell'uniformità del giudizio.

Ovviamente non frapporrò ostacoli, in questa sede, al disegno di legge in esame, salvo a riprendere l'osservazione del collega Spagnoli quando parleremo di più ampie riforme Vorrei, invece, rilevare che nelle norme in esame si riportano alcuni articoli del codice di procedura penale che vengono modificati, soltanto in leggerissima parte, con l'introduzione della nuova facoltà del magistrato in merito alla assunzione delle deposizioni. Non so se, invece, non converrebbe piuttosto – è il caso dell'articolo 367 del codice di procedura penale – di riportare solamente il comma modificato.

Mi sembra, inoltre, di rilevare una contraddizione – certo una non chiarezza – tra il primo comma del nuovo articolo 496-*bis* e l'ultimo comma dell'articolo 367 modificato, nel senso che secondo l'articolo 496-*bis* il presidente ha facoltà, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o delle parti private, di ordinare la registrazione, mentre nell'ultimo comma del 367 si menziona solamente la facoltà del giudice. Così, mentre nel secondo caso ci si rimette alla facoltà del giudice, nel primo caso, in pratica, la domanda è subordinata al parere del pubblico ministero.

FORTUNA, *Relatore*. Nell'articolo 367 siamo in fase istruttoria. Senza anticipare il disegno ministeriale sulla riforma, penso che eventuali dissonanze potranno venir sanate proprio dalla riforma stessa.

SFORZA. Rifacendomi a quanto ha detto il collega Spagnoli, mi riservo di presentare, nel corso degli esami degli articoli, eventuali emendamenti.

Il deputato Pennacchini si è pronunciato contro l'orientamento molto opinabile di dare il magnetofono solamente ai tribunali delle città principali venendo, così a creare nei piccoli centri una « giustizia sottosviluppata ». Per me l'introduzione di questi apparecchi dovrebbe essere fatta contemporaneamente in tutti i tribunali. Comunque sia, il deputato Pennacchini ha già, dal suo canto, rilevata questa esigenza di evitare differenziazioni fra tribunale e tribunale. È il caso, allora, di sottolineare la validità della richiesta del collega Spagnoli, il quale chiede che venga riconosciuto alle parti e al pubblico ministero il diritto (per ora subordinato alla facoltà del giudice) di ottenere l'impiego di questo mezzo moderno di registrazione della viva voce dei testimoni e, quindi – specialmente in grado di appello – la possibilità per la corte di riudire dalla viva voce registrata le deposizioni dei testimoni assunte in primo grado.

Sono d'accordo con il deputato Breganze sulla estensione dell'uso dei magnetofoni anche alle cause dinanzi al pretore. Non possiamo escludere il pretore, quando si prevede nella riforma del codice di procedura penale di affidare ai pretori certe competenze finora proprie dei tribunali. Viceversa non vedo la necessità dell'uso dei registratori in corte d'appello, salvo il caso eccezionale in cui venga disposto un supplemento d'istruttoria, perché, nella maggior parte dei casi, in questa ipotesi la corte d'appello demanda al tribunale, cioè al giudice di primo grado.

Quindi come primo passo, se vogliamo davvero limitare la spesa ed operare a titolo di sperimentazione, potremmo stabilire il principio della introduzione di questo nuovo mezzo di acquisizione di prova nel processo penale innanzi al giudice di prima istanza (corte d'assise e tribunale), salvo ad applicarlo successivamente alle preture.

Però è necessario che venga applicato contemporaneamente in tutti i tribunali ed in tutte le corti d'assise. Non comprendo perché ad esempio a Roma si potrebbe registrare una assunzione testimoniale ed in un altro posto no. Già al momento attuale siamo in presenza di una anomalia in materia: in certi processi che si svolgono a Roma abbiamo interviste, televisione, eccetera, mentre, per cause altrettanto se non più gravi che vengono celebrate in altre città tutto ciò non avviene.

Sono, quindi, del parere che sia necessario attuare l'innovazione uniformemente in tutto il territorio nazionale, magari cominciando per gradi, prima nei tribunali poi nelle corti d'assise ed infine generalizzandola.

PRESIDENTE. Prima di rinviare il seguito della discussione, vorrei fare alcune considerazioni, riferendomi anche a quanto detto dai deputati Breganze e Spagnoli.

Ritengo che molte preoccupazioni avanzate potrebbero essere eliminate se alla parola « il presidente » sostituissimo la parola « il giudice » di cui al primo comma dell'articolo 1.

Il codice penale, quando parla di « il giudice », comprende anche il pretore, però è vero anche che in certi casi usa le parole « il giudice » per intendere il collegio giudicante.

Con questa modifica che propongo alla attenzione dei colleghi non sarebbe più rimesso alla valutazione discrezionale del presidente l'ammissione della registrazione ma sarebbe il collegio a decidere in camera di consiglio. Con questa formula sarebbero compresi anche i pretori ed i capitani di porto in quanto giudici di primo grado.

Penso poi che, pur tenendo presente il cambiamento dell'attuale sistema processuale, è altrettanto vero che nel sistema oggi in atto il presidente del tribunale può limitare il numero dei testimoni, ammettendo o meno determinate testimonianze. Per questo ritengo che, per il momento, potremmo fermarci sulla « facoltà » nella ammissione delle registrazioni, proprio perché questa « facoltà » ci consentirebbe di superare lo scoglio della non contemporanea fornitura a tutti gli uffici giudiziari degli apparecchi. Sono poi del parere che un tale apparecchio possa essere anche concesso in uso alle preture con controllo del giudice.

Penso che potremmo fermarci su questo punto, dopo aver cercato con un ordine del giorno di impegnare il Governo per una sollecita ed equa distribuzione di questi apparecchi, soprattutto in considerazione della prevista riforma del codice di procedura penale.

SPAGNOLI. Ho considerato le osservazioni del Presidente e del deputato Pennacchini sul problema della « facoltà » nella ammissione delle registrazioni e confesso che su alcune non posso essere d'accordo, soprattutto per il fatto che si confonde il problema dell'ammissione dei mezzi di prova, su cui il tribunale deve pronunciarsi e prima e durante il dibattito, con il problema degli strumenti atti all'assunzione dei mezzi di prova.

Ora, come vi è il diritto del difensore che vuole verbalizzata una frase detta dal testimone, e su questo diritto del difensore non può interferire il presidente del tribunale, così non vedo perché questo diritto non debba sussistere quando il difensore voglia una più precisa assunzione del mezzo di prova, quale è appunto quella attuata attraverso l'uso di registratori magnetici. Mi rendo conto che questo nuovo mezzo d'assunzione delle prove solleverà delle discussioni, ma non mi preoccupano se devono anticipare una struttura diversa del processo. D'altro canto non veniamo a turbare il sistema attuale, ma evitiamo che il dibattito venga regolato esclusivamente dal presidente senza che alle parti si dia modo di intervenire.

Penso che tenendo presente la riforma cui si vuole pervenire, si possa cominciare a farla maturare dando intanto alle parti la « sensazione » di esercitare un proprio diritto anche contro la volontà del presidente che ritenga di non servirsi della registrazione per l'assunzione della testimonianza. È questa una

mentalità che è necessario far entrare nelle aule di tribunale altrimenti diventerà veramente difficile spezzare una abitudine che si è consolidata da decenni.

Il problema della contemporaneità e della generalità dell'adozione dei magnetofoni presso tutti gli organismi giudiziari, come ha detto il collega Sforza, è vitale. Tra l'altro penso che le sezioni penali in tutta Italia raggiungano a malapena il numero di 300 fra tribunali e corti d'assise. In fondo sono 300 registratori – se cominciamo con i tribunali e le corti d'assise – il cui costo unitario è di 30-50 mila lire. Si tratterà in fondo, per lo Stato, di una spesa globale di 10-15 milioni di lire, importo, questo, che non è tale da impedire al Tesoro di effettuare la prima fornitura di registratori a tutti i tribunali e alle corti nello stesso momento. Se, poi, si decidesse di dotare di registratori anche le preture il problema non sarebbe molto più grave, quanto a spesa, perché invece di 300 registratori, penso che se ne dovrebbero acquistare il doppio.

In sostanza, più che di un problema di carattere economico, questo è un problema di coraggio. Vogliamo affrontare una riforma? Ebbene, non facciamola entrare in punta di piedi. Se siamo convinti che è una cosa giusta, facciamola, cominciando ad introdurre qualcosa che sia veramente funzionale.

AMATUCCI. È stata sempre una delle mie preoccupazioni, durante la discussione dei bilanci, segnalare l'opportunità dell'uso dei registratori magnetici durante lo svolgimento dei dibattimenti. L'adozione di questi apparecchi è importante, perché tante volte nelle dichiarazioni di una parte, un'ammissione o una negazione, una circostanza, un fatto, possono nell'inflessione della voce assumere una importanza assai diversa agli effetti dell'accertamento della verità.

L'ultima parte dell'articolo 1, che stabilisce la registrazione delle dichiarazioni dei testi mediante la registrazione magnetica, non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale. Ora, il verbale del cancelliere potrebbe anche essere in contrasto con la registrazione.

Sappiamo bene come si fa il verbale: non all'uso americano nel quale si riproduce la copia stenografica allegata alla traduzione; con il nostro sistema è il presidente che detta a verbale quanto è stato detto dall'imputato o dai testimoni. Ora, mi domando, come farà il cancelliere a stendere praticamente il verbale quando le deposizioni di accavalleranno sul nastro, ed a quali e quante interruzioni sarà soggetta la deposizione registrata qualora il presidente continui a interromperla per dettare il verbale al cancelliere?

Mi permetto domandare al Sottosegretario come si spiega questa disposizione e, soprattutto, come essa si concili con l'obbligo della redazione del verbale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sotto questo punto di vista, effettivamente, qualche disposizione può lasciar perplessi. D'altra parte si tratta di norme sulle quali bisogna basare un esperimento, prima dell'emanazione della disposizione definitiva.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani mattina.

Rinvio della discussione del disegno di legge Modificazioni agli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441 (2467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2467, concernente modificazioni agli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, e successive modificazioni.

Data l'assenza del Relatore, onorevole Valiante, impegnato nei lavori di altra Commissione, rinvio ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI